

COMUNICAZIONE UIF DEL 24 SETTEMBRE 2009.

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007 - IMPRESE IN CRISI E USURA.

L'attuale crisi economica e finanziaria aumenta i rischi di aggressione da parte della criminalità, comune e organizzata, a danno di imprese e soggetti che, a causa dell'elevato livello di indebitamento ovvero del peggioramento dei propri flussi di cassa, possono risultare particolarmente vulnerabili.

Nel corso dell'audizione del 22 luglio 2009 dinanzi alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, il Governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che in periodi di crisi è necessario rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, per evitare che imprese indebolite sotto il profilo economico o patrimoniale finiscano sotto il controllo della criminalità organizzata ovvero che possa aumentare il ricorso all'usura.

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari a valutare con la massima attenzione sia l'evoluzione dei rapporti intrattenuti con soggetti in difficoltà economica o finanziaria, che risultano maggiormente esposti a infiltrazioni criminali, sia l'operatività riconducibile a ipotesi di illegale erogazione di prestiti.

Per agevolare tali valutazioni, questa Unità - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 - ha provveduto ad elaborare gli allegati schemi operativi, sulla base di prassi riscontrate nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria ⁽¹⁾.

Gli schemi operativi descrivono possibili anomalie sotto il profilo soggettivo e oggettivo che potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali. Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari, l'origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni poste sotto monitoraggio.

Come noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

¹ Lo schema relativo all'usura aggiorna le indicazioni a suo tempo diffuse dall' Ufficio Italiano dei Cambi.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione, anche al fine di consentire alla UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi

1. Sotto il profilo soggettivo

- acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
- improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
- ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi;
- ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo;
- trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio.

2. Sotto il profilo oggettivo

- ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
- improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
- effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa;
- ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio - per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento;
- cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
- cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;

- contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni".

B) Operatività connessa al rischio di usura

1. Sotto il profilo soggettivo

- movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesa in relazione all'attività dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti con il mondo produttivo), sia per l'alta frequenza delle operazioni, sia per i volumi e le modalità tecniche delle stesse;
- i soggetti "finanziati" operano in settori d'attività differenti o comunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso si tratta di "protestati" o comunque di persone in difficoltà economiche o finanziarie;
- frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" di conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a operare;
- apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versati effetti "al dopo incasso", non giustificabile con il profilo soggettivo del cliente, specie se censito come "famiglia consumatrice".

2. Sotto il profilo oggettivo

- rapporti che presentano una movimentazione vorticoso e un sostanziale pareggiamento tra addebiti ed accrediti ;
- frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonché presentazione di *pagherò* cambiari, quasi sempre in cifra tonda
- frequenti operazioni di versamento di assegni "sotto la soglia" con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti;
- gli assegni versati e i *pagherò* presentati risultano spesso emessi da nominativi ricorrenti, per lo più coincidenti con i soggetti che negoziano gli assegni tratti dal titolare del conto;
- contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di credito, spesso utilizzando moduli di sportello;
- tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di "rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno *spread* a favore del titolare del conto;
- frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso;
- frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito il pagamento "a mani notaio" o il protesto.